



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 20/07/2021

FATTO

1. In data 19.01.2016 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo pari a euro 45.120,00, da rimborsare in n. 120 rate. A maggio 2020 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, in corrispondenza della rata n. 49.

Con ricorso del 5.02.2021, preceduto da reclamo del 23.10.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 3.309,85. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata di euro 227,20, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso della somma di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, chiedendo al Collegio, in via preliminare, di verificare se la richiesta di parte ricorrente, così come formulata, consenta una puntuale ricostruzione del *petitum* del ricorso e se esso coincida con il preventivo reclamo esperito, ritenendo la pretesa di controparte del tutto irragionevole. Nel merito, contesta l'applicabilità diretta dei principi enunciati dalla "sentenza Lexitor" nei rapporti tra privati. Espone che il contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *up-front* e dei costi *recurring* e prevede il metodo di rimborso per il caso di estinzione anticipata. Aggiunge che le *Commissioni in favore dell'intermediario finanziario* e le *Spese di invio delle comunicazioni periodiche* sono già



state rimborsate al ricorrente per la quota non goduta alle condizioni espressamente previste nel contratto. Rileva ancora che le *Commissioni di distribuzione* sono costi espressamente previsti dal contratto come non ripetibili, in quanto esse sono state corrisposte in favore dell'intermediario del credito a copertura dei costi sostenuti per la fase preliminare del rapporto e regolarmente fatturati. Infine, osserva che le spese di assistenza professionale non sono dovute, sia perché il patrocinio del difensore non è previsto dalle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari», sia perché si tratta di una controversia di carattere seriale.

Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 9478/2020 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha qualificato come oneri *recurring* sia le *commissioni a favore del finanziatore* (per il loro intero importo) sia le *commissioni di distribuzione* –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120						
rate scadute ▶	49						
rate residue	71						
TAN ▶	4,90%						
		% restituzioni					
		- in proporzione lineare	59,17%				
		- in proporzione alla quota interessi	37,47%				
n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 3.564,07	€ 2.108,74	€ 1.335,50	○	€ 400,65	€ 1.708,09
○	commissioni distribuzione (recurring)	€ 2.707,20	€ 1.601,76	€ 1.014,42	○	€ 0,00	€ 1.601,76
○	spese comunicaz. Per. (recurring)	€ 22,00	€ 13,02	€ 8,24	○	€ 13,02	€ 0,00
⊙	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊙	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊙	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 3.309,85	
interessi legali						si ▼	

7. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 227,00, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Orbene, nel caso di specie, la commissione in parola è stata applicata in conformità del testo contrattuale e dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato sulla base del conteggio estintivo versato agli atti era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata risulta conforme al limite dell'1% del capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. Il ricorrente, dal canto suo, non ha dimostrato che l'indennizzo fosse privo di oggettiva giustificazione. La pretesa del ricorrente di restituzione dell'intero importo della commissione va dunque respinta.

8. Sul punto, va tuttavia richiamato il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento nella recentissima decisione n. 11679 del 5.05.2021: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Significativa è poi la precisazione, contenuta in motivazione, secondo cui «l'importo rimborsato in anticipo non si identific[a] con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutuante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito", tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto concludere nel senso che l'importo della commissione sarebbe stato inferiore, qualora la somma da rimborsare in via anticipata fosse stata determinata applicando i criteri utilizzati per la predisposizione della tabella di cui sopra. Ne consegue che la penale di estinzione va calcolata sottraendo al debito residuo l'importo di euro 3.309,85 e l'intermediario va condannato alla restituzione della quota non dovuta della stessa, che ammonta a euro 33,10.

9. Per i motivi anzidetti, va invece respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale.

10. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 3.343,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA